



ORDINE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI
DI FIRENZE



Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Arezzo



FONDAZIONE DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI
CONTABILI DI AREZZO



A.I.C.E.C.

Con il patrocinio



Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili



FONDAZIONE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI
DI FIRENZE



Conferenza degli Ordini
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
della Toscana

INIZIATIVE
REGIONALI



**MINI-MASTER PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE
IMPRESE CLIENTI DEL DOTTORE COMMERCIALISTA**

**17 gennaio 2025 - 15:00 18:30 - AREZZO - Hotel
Etrusco, Via Fleming n. 39**
IMPOSTE INDIRECTE E TRANSAZIONI ESTERE

Iva nelle operazioni intracomunitarie e servizi esteri Alcune novità

17 gennaio 2025

Dott. Marco Magrini
Of counsel Studio Santacroce



STUDIO COMMERCIALE
ASSOCIATO BIANCHINI – MAGRINI

Agenda

novità sulla sanzione introdotta dall'art. 2 del D.lgs 87/2024 con modifica dell'art. 7 applicabile esportazioni e alle cessioni intracomunitarie

recepimento della direttiva UE 2020/285 – nuovo regime di franchigia Iva transfrontaliero per le imprese minori

recepimento della direttiva UE 2022/542 – revisione della territorialità Iva per gli eventi trasmessi in streaming

VIES: Garanzia per i soggetti non stabiliti in UE o SEE rappresentati fiscalmente in Italia

Nuove sanzioni esportazioni indirette e cessioni intra-UE

Riforma sanzioni: impatto su esportazioni e cessioni IntraUE

Decreto legislativo del 14/06/2024 n. 87

Revisione del sistema sanzionatorio tributario, ai sensi dell' art. 20 della legge 9 agosto 2023, n. 111

Publicato in Gazzetta Ufficiale n. 150 del 28/06/2024



Art. 2 Modifiche al

[decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471](#)

In vigore dal 29/06/2024 al 01/01/2026

Riforma sanzioni: impatto su esportazioni e cessioni IntraUE


- ❑ Il 29 giugno 2024 è entrato in vigore il Decreto Legislativo n. 87 del 2024 recante misure relative alla revisione del sistema sanzionatorio tributario, ai sensi dell'articolo 20 della legge 9 agosto 2023, n. 111



Tra le novità introdotte dal D.lgs. 87/2024, si segnalano quelle relative alle sanzioni applicabili alle esportazioni indirette e alle cessioni intracomunitarie

Riforma sanzioni: impatto su esportazioni e cessioni IntraUE

- ❑ Con riferimento alle **esportazioni indirette (*)**, attualmente la sanzione applicabile prevista dall'art. 7, co.1 del D.lgs. n. 471/1997, in caso i beni non siano trasportati fuori della UE a cura del cessionario estero **entro 90 giorni**, può **variare tra il 50% e il 100%** dell'imposta
- ❑ ***Dal 1° settembre 2024, la sanzione è pari al 50% del tributo***




() Art. 8, co.1, lett. b) Dpr. 633/1972 – le cessioni con trasporto o spedizione fuori del territorio della UE entro 90 gg dalla consegna, a cura del cessionario non residente o per suo conto, ad eccezione dei beni destinati a dotazione o provvista di bordo di imbarcazioni o navi da diporto, di aeromobili da turismo o di qualsiasi altro mezzo di trasporto ad uso privato e dei beni da trasportarsi nei bagagli personali fuori del territorio dell'Unione europea; l'esportazione deve risultare da vidimazione apposta dall'ufficio doganale o dall'ufficio postale su un esemplare della fattura*

Riforma sanzioni: impatto su esportazioni e cessioni IntraUE

- ❑ la nuova formulazione dell'**art. 7, co. 1 del D.lgs. 471/1997** prevede che la **sanzione del 50% dell'imposta** si applicherà anche alle violazioni commesse relativamente alle **cessioni intracomunitarie**
- ❑ *qualora il bene sia trasportato in altro Stato membro UE dal cessionario o da terzi per suo conto e il bene non risulti pervenuto in detto Stato entro 90 giorni dalla consegna in Italia*

(*) art. 7, co. 1, secondo periodo del D.lgs. n. 471/1997




«Alla stessa sanzione è soggetto chi effettua cessioni di beni senza addebito d'imposta, ai sensi dell'articolo 41, comma 1, lettera a), del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, qualora il bene sia trasportato in altro Stato membro dal cessionario o da terzi per suo conto e il bene non risulti pervenuto in detto Stato entro novanta giorni dalla consegna. ...»



Essenziale la **documentazione** della prova della **consegna in Italia e nello Stato UE** e in Italia per le **tempistiche** (vedi infra)

Riforma sanzioni: impatto su esportazioni e cessioni IntraUE

- ❑ In entrambe le casistiche sopra: **cessioni all'esportazioni indirette e cessioni intracomunitarie con trasporto a cura del cessionario**, la sanzione non si applica se, nei 30 gg successivi al termine di 90 gg, viene eseguito, previa regolarizzazione della fattura, il versamento dell'imposta
- ❑ *laddove si abbia prova dell'avvenuto trasferimento della merce, il contribuente potrà esimersi dal versamento dell'imposta senza per questo incorrere in alcuna violazione sanzionabile*




(*) art. 7, co. 1, secondo periodo del D.lgs. n. 471/1997

«... La sanzione di cui ai periodi precedenti non si applica se, nei trenta giorni successivi, viene eseguito, previa regolarizzazione della fattura, il versamento dell'imposta»

❖ **Resta ferma la possibilità di avvalersi del ravvedimento operoso (Circ. 23/1999)**

Riforma sanzioni: impatto su esportazioni e cessioni IntraUE

- Nella pratica commerciale, è frequente che tali operazioni siano realizzate attraverso l'uso della **clausola EXW** (“**Ex Works**”), che
 - *consente al fornitore di mettere a disposizione i beni ceduti all'interno dei propri locali (es. stabilimento, deposito, ecc.)*
 - *mentre spettano al cessionario il caricamento dei beni sul mezzo di trasporto e lo sdoganamento per l'esportazione.*




Per la non imponibilità IVA devono, in ogni caso, ricorrere le condizioni previste dal citato art. 8 comma 1 lett. b) del DPR 633/72.

Riforma sanzioni: impatto su esportazioni e cessioni IntraUE

La prova documentale (art. 45-bis del Reg. 282/2011)

- ❑ l'onere documentale è posto a carico del contribuente
- ❑ L'art. 45-bis del Reg. 282/2011 reca una presunzione relativa in base alla quale per beneficiare della non imponibilità IVA, nel caso in cui i beni siano trasportati in un altro Stato UE direttamente dal cessionario o da un soggetto terzo per suo conto
- ❑ ***il cedente deve essere in possesso di una dichiarazione scritta dall'acquirente che certifica che i beni sono stati trasportati o spediti e che identifica lo Stato membro di destinazione dei beni***



Occorrono almeno due dei seguenti elementi di prova (*vedi infra*)


Riforma sanzioni: impatto su esportazioni e cessioni IntraUE

La prova documentale (art. 45-bis del Reg. 282/2011)

- ❑ Occorrono almeno due dei seguenti elementi di prova non contraddittori rilasciati da parti diverse ed indipendenti dal venditore o dall'acquirente, quali:

Documenti relativi al trasporto o alla spedizione dei beni ad esempio:

- un documento o una lettera CMR firmato;
- una polizza di carico;
- una fattura di trasporto aereo;
- una fattura emessa dallo spedizioniere




Elementi da portare in combinazione con documenti relativi al trasporto o alla spedizione dei beni

- una polizza assicurativa relativa alla spedizione o al trasporto dei beni
- documenti bancari attestanti il pagamento per la spedizione o per il trasporto dei beni;
- documenti ufficiali rilasciati da una pubblica autorità, per esempio da un notaio, che confermano l'arrivo dei beni nello Stato membro di destinazione;
- una ricevuta rilasciata da un depositario che confermi il deposito dei beni in tale Stato membro

Questi elementi di prova in combinazione fra loro e non contraddittori confermano la spedizione o il trasporto

Riforma sanzioni: impatto su esportazioni e cessioni IntraUE

direttiva
2006/112/Ce
art. 146 par. 1
lett. b)




Con riferimento specifico al termine (pari a 90 giorni) entro cui il cessionario non residente è tenuto a trasferire i beni fuori dal territorio dell'Ue a livello unionale la direttiva si limita a stabilire che gli Stati membri "esentano" dall'IVA le «*cessioni di beni spediti o trasportati da un acquirente non stabilito nel loro rispettivo territorio, o per conto del medesimo, fuori della Comunità*»

❖ ***La detassazione non è subordinata a ulteriori condizioni.***

Riforma sanzioni: impatto su esportazioni e cessioni IntraUE

risposta a
interpello n.
236 del
29/11/2024



Decorrenza di applicazione della disposizione sanzionatoria

- in riferimento alle cessioni intracomunitarie che si considerano effettuate **prima del 1° settembre 2024**, non è consentita l'applicazione della previsione sanzionatoria di cui all'articolo 7, co. 1, D.lgs. 471/1997
- *Si applica alle violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024.*

*Per le cessioni effettuate **prima del 1° settembre 2024**, stante la mancanza di un termine oltre il quale si configura la violazione e ricorrono le condizioni per applicare la sanzione, il mancato trasporto dei beni in altro Stato membro rende la cessione irregolare sin dalla sua effettuazione e resta applicabile la **sanzione di cui all'art. 6, co. 1 D.lgs. 471/1997**, vigente *ratione temporis**

ris. 345/E del
28/11/2007



ha precisato che «L'invio dei beni in altro Stato dell'Unione europea è elemento costitutivo della **cessione intracomunitaria** [art. 41, co. 1, lett. a), D.L. 331/1993], in assenza del quale non può considerarsi legittima l'emissione di una fattura senza applicazione dell'imposta»

Riforma sanzioni: impatto su esportazioni e cessioni IntraUE

- ❑ La scelta legislativa di legare la decorrenza del termine dei 90 gg. dalla data di consegna dei beni, non risulta in linea né con il disposto dell'art. 41 del D.L. 331/1993 (che nulla prevede in tal senso), né con i dettami espressi dai giudici unionali

**CGUE,
sentenza
C-84/09 del
18 novembre
2010**



il regime di non imponibilità IVA delle cessioni intra-UE di beni non è subordinato al rispetto di un limite temporale tra la data di inizio e quella di conclusione del trasporto, sebbene sia, tuttavia, indispensabile stabilire un nesso temporale e sostanziale tra la cessione del bene ed il suo trasporto, nonché una continuità nell'esecuzione dell'operazione

Riforma sanzioni: impatto su esportazioni e cessioni IntraUE

Corte di
Giustizia
UE causa
C-563/12
19/12/2013



ha chiarito che gli Stati membri possono legittimamente stabilire un termine ragionevole per le esportazioni, onde accertare se un bene sia “fisicamente” uscito dal territorio dell’Ue; il mero superamento di detto termine non può *“privare definitivamente il soggetto passivo della esenzione”* ove dimostri *“che la condizione di uscita è stata soddisfatta dopo lo scadere di tale termine”*

Agenzia
Entrate
ris.
98/2014




ha affermato che il trattamento di non imponibilità IVA, proprio delle esportazioni, si applica anche *«quando il bene esca dal territorio comunitario dopo il decorso del termine di 90 giorni»* di cui all’art. 8 comma 1 lett. b) del DPR 633/72, *sempreché «sia acquisita la prova dell’avvenuta esportazione»*

Riforma sanzioni: impatto su esportazioni e cessioni IntraUE

- ❑ Per quanto concerne la decorrenza dei 90 giorni, in base al tenore letterale della disposizione, **rilevante il momento della “consegna” dei beni**
- ❑ Occorre avere riguardo alla data risultante dal documento di consegna o di trasporto, che può essere il documento di trasporto (**DDT**) previsto dal Dpr 472/1996 o la lettera di vettura internazionale (**CMR elettronica o cartacea**).

Min.
Finanze
C.M. n.
26/1979



Se, però, la data di consegna non risultasse da un apposito documento, il termine decorrerebbe dalla data della fattura

- ❑ In presenza del **documento idoneo a comprovare la consegna, la data di emissione della fattura rimane irrilevante** *“anche nell’ipotesi in cui sia anteriore rispetto a quella della consegna, per esempio perché è stato pagato, in tutto o in parte, il corrispettivo o perché è stata anticipata la fattura per esigenze contabili”*

Riforma sanzioni: impatto su esportazioni e cessioni IntraUE

- ❑ qualora sia acquisita la prova dell'esportazione, l'operazione resta non imponibile
- ❑ per recuperare l'imposta versata in sede di regolarizzazione, il cedente
 - *può emettere una nota di variazione ex art. 26 comma 2 del Dpr. 633/1972 entro il termine per la presentazione della dichiarazione IVA annuale relativa al secondo anno successivo a quello in cui è avvenuta l'esportazione.*
 - *oppure azionare la richiesta di rimborso ex art. 21 del D.lgs. 546/1992 (*) entro il termine di due anni dal versamento o dal verificarsi del presupposto del rimborso (ris. Agenzia delle Entrate n. 98/E/2014).*

() si veda ora l'art. 30-ter comma 1 del Dpr. 633/1972
(Restituzione dell'imposta non dovuta)*

Nuovo regime di franchigia Iva transfrontaliero per le imprese minori - recepimento della direttiva UE 2020/285

Regime di franchigia Iva transfrontaliero imprese minori

D.lgs. 13.11.2024 n. 180

attuazione direttiva UE 18.2.2020 n. 285, relativa al regime speciale per le piccole imprese

Introdotta nel **Dpr. 633/1972** il nuovo **Titolo V-ter**, composto dagli **artt. 70-terdecies - 70-duovicies**

In vigore dall'1.1.2025



L'art. 70-terdecies del Dpr. 633/1972 ha demandato l'attuazione al Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate 30.12.2024 n. 460166

Regime di franchigia Iva transfrontaliero imprese minori

Provv. Agenzia delle Entrate 30.12.2024 n. 460166

Individuate le modalità e i termini di presentazione della comunicazione preventiva che i soggetti passivi stabiliti nello Stato sono tenuti a presentare ai fini dell'accesso al regime, nonché le informazioni che vanno riportate nella domanda

Regime di franchigia Iva transfrontaliero imprese minori

Direttiva UE
18/02/2020
n. 285

Ha operato una serie di modifiche alle disposizioni contenute nella **direttiva CE 28.11.2006 n. 112** con riferimento ai regimi speciali per le piccole imprese.

Per evitare che i soggetti passivi di piccole dimensioni possano applicare i regimi di franchigia esclusivamente nel proprio Stato membro di stabilimento, viene consentito, dall'1.1.2025, di poter beneficiare di tali regimi anche in Stati UE diversi da quello in cui è dovuta l'IVA

D.lgs.
13/11/2024
n. 180

ha inserito il nuovo **Titolo V-ter nel Dpr. 633/1972**:

- **sez. I (art. 70-terdecies)**, fornisce le definizioni e le disposizioni di carattere generale;
- **sez. II (artt. 70-quaterdecies - 70-septiesdecies)**, definisce le regole del regime di franchigia applicato in Italia da parte di soggetti stabiliti in altri Stati membri;
- **sez. III (artt. 70-octiesdecies - 70-duovicies)**, disciplina il regime di franchigia applicato in altri Stati membri da parte di soggetti stabiliti in Italia

Regime di franchigia Iva transfrontaliero imprese minori

Cosa è il «Regime di franchigia»


- è il regime applicabile dai soggetti passivi stabiliti nell'Unione europea che hanno
- un volume d'affari non superiore a determinate soglie,
- in base al quale non esercitano la rivalsa e non hanno diritto alla detrazione dell'imposta

Il regime prevede due situazioni:

Un soggetto passivo persona fisica stabilito in un altro Stato membro della UE che può applicare il regime di franchigia nel territorio dello Stato (Art. 70-quaterdecies)



Unione europea



Un soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato può essere ammesso al regime di franchigia nel territorio di altri Stati membri della UE che hanno adottato tale regime (Art. 70-octiesdecies)



Unione europea

Regime di franchigia Iva transfrontaliero imprese minori

Il regime applicato in altri Stati UE da parte di soggetti stabiliti nello Stato

Il regime: il volume di affari (art. 70-terdecies)



Co.1, lett. b)
Volume Affari
Annuo della UE

il valore totale annuo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi, al netto dell'IVA, effettuate nel territorio dell'Unione europea nel corso di un anno civile

Co. 1, lett. c)
Volume Affari
Annuo dello Stato
Membro

il valore totale annuo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi, al netto dell'IVA, effettuate in uno Stato membro dell'Unione europea

Co. 3
Determinazione
Volume Affari

Non sono prese in considerazione le cessioni di beni d'investimento materiali o immateriali e le operazioni esenti di cui all'art.10 escluse quelle di cui ai numeri da 1 a 4, 8, 8-bis, 9, salvo che non abbiano carattere accessorio, e le operazioni di cui al n. 11 dell'articolo 10.

Co.4 - Gli Stati membri che non adottano l'euro determinano le soglie di volume d'affari, ai fini dell'ammissione o dell'esclusione al regime di franchigia transfrontaliero, con il tasso di cambio pubblicato dalla BCE il 18/01/2018

Regime di franchigia Iva transfrontaliero imprese minori

Il regime applicato nello stato italiano da soggetti stabiliti in altri Stati della UE - *Le condizioni di ammissibilità*

L'ammissione al regime di franchigia IVA transfrontaliero nel territorio dello Stato da parte di soggetti passivi di altri Stati membri dell'Unione europea è subordinata alla presenza di alcuni requisiti.



Unione
europea



*La norma interna pone vincoli più stringenti per l'applicazione del regime nel nostro territorio rispetto a quelli richiesti per l'adozione dell'agevolazione in altri Paesi UE, imponendo condizioni di ammissibilità che non si ritrovano nella **direttiva (UE) 18.2.2020 n. 285**.*

Regime di franchigia Iva transfrontaliero imprese minori

Il regime applicato nello stato italiano da soggetti stabiliti in altri Stati della UE

Può aderire al regime di franchigia IVA UE nel territorio dello Stato il soggetto passivo persona fisica stabilito in un altro Stato membro che:



- *abbia realizzato, nell'anno civile precedente, un volume d'affari annuo nell'Unione europea non superiore a 100.000,00 euro;*
- *abbia realizzato, nell'anno civile precedente, un volume d'affari annuo nel territorio dello Stato non superiore a 85.000,00 euro;*
- *abbia realizzato un volume d'affari nell'Unione europea non superiore a 100.000,00 euro, nel periodo dell'anno civile in corso antecedente alla comunicazione di volersi avvalere del regime in esame;*
- *abbia previamente comunicato al proprio Stato di stabilimento l'intenzione di avvalersi del regime di franchigia nel territorio dello Stato;*
- *sia identificato, ai fini dell'applicazione del regime di franchigia, dal numero di identificazione "EX" esclusivamente nello Stato membro di stabilimento.*

Regime di franchigia Iva transfrontaliero imprese minori

Il regime applicato nello stato italiano da soggetti stabiliti in altri Stati della UE

Come previsto per il regime forfetario (art. 1 co. 54 e 57 della L. 190/2014), non può accedere al regime il soggetto passivo che:



Unione europea

- *effettui in via esclusiva o prevalente cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili, o di mezzi di trasporto nuovi;*
 - *partecipi a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari o controlli direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, che esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dallo stesso soggetto passivo;*
 - *abbia sostenuto, nell'anno civile precedente, spese per un ammontare complessivamente superiore a 20.000,00 euro lordi per lavoratori dipendenti e collaboratori, comprese le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati, o per altre prestazioni di lavoro che non sono riconducibili a contratti di lavoro autonomo;*
- segue**

Regime di franchigia Iva transfrontaliero imprese minori

Il regime applicato nello stato italiano da soggetti stabiliti in altri Stati della UE

Come previsto per il regime forfetario (art. 1 co. 54 e 57 della L. 190/2014), non può accedere al regime il soggetto passivo che:



Unione europea

- *effettui operazioni prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d'imposta, o nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro (si fa eccezione per il soggetto che inizia una nuova attività dopo aver svolto il periodo di prati-ca obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni);*
- *abbia percepito, nell'anno precedente, redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, che eccedono l'importo di 30.000,00 euro; la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato.*

Regime di franchigia Iva transfrontaliero imprese minori

Il regime applicato nello stato italiano da soggetti stabiliti in altri Stati della UE

Come si accede al regime:



Unione
europea

Per poter applicare il regime di franchigia IVA UE, il soggetto passivo è tenuto a registrarsi mediante la presentazione di una comunicazione preventiva all'Amministrazione finanziaria del proprio Stato membro di stabilimento

Regime di franchigia Iva transfrontaliero imprese minori

Il regime applicato nello stato italiano da soggetti stabiliti in altri Stati della UE

Gli adempimenti previsti:



Unione europea

- *L'accesso al regime transfrontaliero di franchigia consente ai soggetti passivi non stabiliti di essere esonerati da tutti gli adempimenti IVA, fatta eccezione per la certificazione dei corrispettivi e la conservazione dei relativi documenti.*
- *Se prevista l'emissione della fattura, il soggetto passivo potrà emetterla in forma semplificata, anche in caso di ammontare superiore al limite indicato nell'art. 21-bis del Dpr. 633/72, attualmente pari a 400,00 euro (DM 10.5.2019).*
- *All'operatore economico che adotta il regime di franchigia UE sarà comunque richiesta la presentazione di una comunicazione trimestrale alla propria Amministrazione finanziaria relativa alle operazioni effettuate nel periodo*

Regime di franchigia Iva transfrontaliero imprese minori

Il regime applicato nello stato italiano da soggetti stabiliti in altri Stati della UE



Unione europea

Causa di cessazione	Decorrenza
<p><i>Il soggetto passivo ha comunicato allo Stato di stabilimento di non volersi più avvalere del regime di franchigia nel territorio dello Stato</i></p>	<p><i>Il regime cessa a partire dal primo giorno del trimestre civile successivo a quello in cui lo Stato di stabilimento ha ricevuto tale comunicazione o, se tale comunicazione è stata ricevuta nel corso dell'ultimo mese del trimestre civile, a partire dal primo giorno del secondo mese del trimestre civile successivo</i></p>
<p><i>Sono venute meno le condizioni di ammissibilità (soglie quantitative e limiti qualitativi di cui all'art. 70-quaterdecies co. 1 lett. b) e co. 2 del DPR 633/72)</i></p>	<p><i>Il regime cessa a partire dall'anno civile successivo a quello in cui le condizioni sono venute meno</i></p>
<p><i>È stata superata la soglia di 100.000 euro di volume d'affari dello Stato</i></p>	<p><i>Il regime cessa a partire dall'anno civile nel corso del quale la soglia è stata superata. In tal caso l'imposta è dovuta a partire dall'effettuazione dell'operazione che comporta il superamento di tale soglia e dalla medesima data il soggetto passivo è tenuto a identificarsi ai fini IVA nello Stato e a effettuare gli adempimenti previsti ai fini del tributo</i></p>
<p><i>L'Amministrazione finanziaria ha disattivato il numero di identificazione "EX"</i></p>	<p><i>Il regime cessa dal momento in cui è venuta meno l'identificazione</i></p>


Regime di franchigia Iva transfrontaliero imprese minori

Il regime applicato in altri Stati UE da parte di soggetti stabiliti nello Stato

Condizioni di ammissibilità: non occorre requisito persona fisica



- *l'ammissione al regime è consentita al "soggetto passivo" stabilito nel territorio dello Stato; non è limitato alle sole persone fisiche (art. 70-octiesdecies Dpr. 633/1972).*
- *In base alle definizioni contenute nell'art. 70-terdecies del Dpr. 633/1972, non rilevano, ai fini della nozione di "soggetto stabilito", le eventuali stabili organizzazioni.*
- *Possono accedere al beneficio anche gli operatori economici che non hanno la possibilità di aderire al regime forfetario nazionale.*

 **Esempio:** imprese individuali o società che hanno realizzato in Italia corrispettivi per un ammontare superiore a 85.000,00 euro, non possono accedere al regime forfetario in Italia; possono però aderire a quello di franchigia in un altro Stato membro nel caso in cui non abbiano superato le altre soglie previste dalla norma.

Regime di franchigia Iva transfrontaliero imprese minori

Il regime applicato in altri Stati UE da parte di soggetti stabiliti nello Stato

Condizioni per l'ammissibilità al regime IVA transfrontaliero in altri Stati membri (soggetti stabiliti nel territorio dello Stato)

- ✓ *Nell'anno civile precedente alla comunicazione, il volume d'affari annuo dell'Unione europea non è stato superiore a 100.000 euro*
- ✓ *Nel periodo dell'anno civile in corso, precedente alla comunicazione, il volume d'affari annuo dell'Unione europea non è stato superiore a 100.000 euro*
- ✓ *Il volume d'affari annuo realizzato nel territorio dello Stato di esenzione non è superiore a quello previsto da tale Stato per l'applicazione del regime di franchigia*
- ✓ *Il soggetto passivo ha comunicato preventivamente all'Agenzia delle Entrate l'intenzione di avvalersi del regime di franchigia nel territorio di altri Stati di esenzione*
- ✓ *Il soggetto passivo è identificato ai fini dell'applicazione della franchigia nel solo territorio dello Stato*

Regime di franchigia Iva transfrontaliero imprese minori

Il regime applicato in altri Stati UE da parte di soggetti stabiliti nello Stato

L'accesso al regime: comunicazione provv. AdE 30.12.2024 n. 460166



- *La compilazione e trasmissione della comunicazione avviene tramite la procedura web resa disponibile nell'area riservata del sito Internet dell'Agenzia delle Entrate.*
- *L'invio è consentito a decorrere dall'1.1.2025.*
- *Gli intermediari abilitati ex art. 3 co. 3 del DPR 322/98, con delega alla consultazione del Cassetto fiscale, potranno trasmettere la comunicazione per conto del delegante (soggetto stabilito nel territorio dello Stato) dalla data che sarà resa pubblica dall'Agenzia delle Entrate sul proprio sito.*
- *Il soggetto passivo è tenuto a comunicare preventivamente all'Agenzia delle Entrate le eventuali modifiche delle informazioni fornite in precedenza, indicando il proprio numero di partita IVA con il suffisso "EX".*

Regime di franchigia Iva transfrontaliero imprese minori

Il regime applicato in altri Stati UE da parte di soggetti stabiliti nello Stato

L'accesso al regime: comunicazione provv. AdE 30.12.2024 n. 460166



Contenuto della comunicazione per la richiesta di accesso al regime

✓ Codice fiscale
✓ Denominazione o cognome e nome
✓ Natura giuridica
✓ Domicilio fiscale
✓ Attività prevalente
✓ Attività secondarie
✓ Eventuali contatti o indirizzo dei siti <i>web</i> dell'impresa
✓ Dichiarazione di non essere registrato al regime transfrontaliero di franchigia in altro Stato di stabilimento
✓ Stati di esenzione (Stato membro o Stati membri in cui il soggetto passivo intende avvalersi del regime di franchigia)
✓ Eventuali altri identificativi IVA già attribuiti al soggetto stabilito, cioè numeri di identificazione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto rilasciati da uno Stato di esenzione
✓ Volume d'affari nel territorio dello Stato e nei singoli Stati del territorio dell'Unione europea nei 2 anni civili precedenti la comunicazione e nel periodo dell'anno civile in corso precedente la comunicazione preventiva (laddove gli Stati di esenzione abbiano fissato soglie di franchigia differenziate per settori di attività, i volumi d'affari andranno indicati distintamente per ciascun settore di attività esercitata)

Regime di franchigia Iva transfrontaliero imprese minori

Il regime applicato in altri Stati UE da parte di soggetti stabiliti nello Stato

L'accesso al regime: comunicazione provv. AdE 30.12.2024 n. 460166



- *L'aggiornamento della comunicazione è previsto anche nel caso in cui il soggetto passivo intenda comunicare:*
- ✓ *l'intenzione di avvalersi del regime di franchigia in Stati membri differenti rispetto a quelli già indicati nelle precedenti comunicazioni;*
 - ✓ *la decisione di cessare l'applicazione del regime di franchigia in uno o più Stati di esenzione.*


Regime di franchigia Iva transfrontaliero imprese minori

Il regime applicato in altri Stati UE da parte di soggetti stabiliti nello Stato

L'accesso al regime: comunicazione provv. AdE 30.12.2024 n. 460166



- *La procedura web tramite la quale si presentano la comunicazione preventiva e i suoi aggiorna-menti permette di consultare:*
- ✓ *le comunicazioni inviate;*
 - ✓ *la correzione delle comunicazioni;*
 - ✓ *le ricevute relative agli esiti istruttori delle comunicazioni (compresi quelli di riscontro da parte degli Stati di esenzione)*



La procedura consente anche di verificare la posizione del soggetto stabilito nei confronti degli Stati di esenzione

Regime di franchigia Iva transfrontaliero imprese minori

Il regime applicato in altri Stati UE da parte di soggetti stabiliti nello Stato

Gli *step* per l'accesso al regime e il suffisso "EX": le regole del provv. AdE 30.12.2024 n. 460166



- Per l'assegnazione del **suffisso "EX"**, che viene aggiunto al numero di partita IVA del richiedente in relazione agli Stati membri che hanno ammesso l'operatore al regime di franchigia, l'AdE opera alcune verifiche prima di inoltrare la domanda di accesso al regime agli Stati di esenzione indicati nella comunicazione preventiva.
- Durante la compilazione della domanda, l'Amministrazione finanziaria effettua controlli formali sulla "correttezza e congruenza" delle informazioni.
- Successivamente alla trasmissione, sono eseguite verifiche sui dati contenuti nella comunicazione preventiva
- Superati i controlli, l'AdE trasmette la comunicazione preventiva (o il suo aggiornamento) agli Stati di esenzione indicati nella domanda **segue**

Regime di franchigia Iva transfrontaliero imprese minori

Il regime applicato in altri Stati UE da parte di soggetti stabiliti nello Stato

Gli *step* per l'accesso al regime e il suffisso "EX": le regole del provv. AdE 30.12.2024 n. 460166



- *Ottenuto l'esito positivo del riscontro di almeno uno Stato di esenzione o qualora siano decorsi i termini per mancata risposta da parte di tali Stati, l'AdE attribuisce al soggetto passivo stabilito il **numero di identificazione "EX"***
- *L'attribuzione di tale suffisso deve avvenire non oltre 35 giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione di volersi avvalere dell'agevolazione o dell'aggiornamento della stessa, «salvo che lo Stato di esenzione abbia richiesto un maggior termine per effettuare eventuali verifiche al fine di prevenire elusione o evasione d'imposta» (art. 70-noviesdecies, co. 1 del Dpr. 633/1972).*

Regime di franchigia Iva transfrontaliero imprese minori

Il regime applicato in altri Stati UE da parte di soggetti stabiliti nello Stato

Gli *step* per l'accesso al regime e il suffisso "EX": le regole del provv. AdE 30.12.2024 n. 460166



- *Entro 35 giorni lavorativi l'AdE notifica al richiedente il rifiuto della richiesta di ammissione al regime transfrontaliero, comunicato dallo Stato di esenzione e le motivazioni che hanno condotto al rifiuto*
- *Va segnalato che l'AdE ha precisato che il termine di 35 giorni decorre dalla data di trasmissione della comunicazione preventiva agli Stati di esenzione (cfr. punto 7.4, provv. 460166/2024)*

Regime di franchigia Iva transfrontaliero imprese minori

Il regime applicato in altri Stati UE da parte di soggetti stabiliti nello Stato

Gli adempimenti periodici del regime: art. 70-unvicies del DPR 633/72



- *Il soggetto passivo che aderisce al regime transfrontaliero di franchigia in uno Stato di esenzione è tenuto a comunicare all'AdE, entro l'ultimo giorno del mese successivo a ogni trimestre civile, le seguenti informazioni:*
- ✓ *valore totale delle cessioni e delle prestazioni effettuate nel corso del trimestre civile nel territorio dello Stato, oppure l'assenza di operazioni qualora non ne siano state effettuate;*
 - ✓ *valore totale espresso in euro delle cessioni e prestazioni effettuate nel corso del trimestre civile in ciascuno altro Stato membro, compresi gli Stati diversi da quelli di esenzione, oppure assenza di operazioni qualora non ne siano state effettuate.*

Regime di franchigia Iva transfrontaliero imprese minori

Il regime applicato in altri Stati UE da parte di soggetti stabiliti nello Stato

Gli adempimenti periodici del regime: art. 70-unvicies del DPR 633/72



- *Per gli Stati membri di esenzione che hanno fissato soglie di franchigia differenziate per settori di attività, gli importi devono essere inseriti distintamente per ciascun settore di attività esercitata.*
- *Il soggetto passivo che adotta il regime di franchigia in uno o più Stati membri di esenzione deve comunicare all'Agenzia delle Entrate il superamento della soglia di 100.000,00 euro di volume d'affari annuo nell'Unione europea, nonché la data in cui tale evento si è verificato.*
- *La comunicazione va trasmessa entro 15 giorni lavorativi dal superamento; contestualmente va comunicato "il valore delle cessioni e prestazioni effettuate dall'inizio del trimestre civile in corso fino alla data di superamento della soglia"*

Regime di franchigia Iva transfrontaliero imprese minori

Il regime applicato in altri Stati UE da parte di soggetti stabiliti nello Stato

Gli adempimenti periodici del regime: art. 70-unicies del DPR 633/72



Trimestre di riferimento	Termine di presentazione della comunicazione trimestrale
<i>Gennaio, febbraio e marzo</i>	<i>30 aprile</i>
<i>Aprile, maggio e giugno</i>	<i>31 luglio</i>
<i>Luglio, agosto e settembre</i>	<i>31 ottobre</i>
<i>Ottobre, novembre e dicembre</i>	<i>31 gennaio dell'anno successivo</i>


Regime di franchigia Iva transfrontaliero imprese minori

Il regime applicato in altri Stati UE da parte di soggetti stabiliti nello Stato

Decorrenza in caso di cessazione dal regime: art. 70-duovicies, co. 1 lett. a) e b) del Dpr. 633/1972



- ❑ *L' Agenzia delle Entrate disattiva tempestivamente il suffisso "EX":*
 - *quando cessa di applicarsi il regime di franchigia;*
 - *nel momento in cui il soggetto passivo ha cessato l'attività;*
 - *quando è comunque possibile desumere la cessazione dell'attività.*
- ❑ *L' Agenzia delle Entrate adatta altresì tempestivamente le informazioni ricevute mediante la comunicazione di cui all'art. 70-octiesdecies del DPR 633/72, inviata dal soggetto passivo che continua ad applicare la franchigia in alcuni Stati di esenzione.*



Al verificarsi delle condizioni di esclusione dal regime di franchigia IVA, il numero di identificazione "EX" è automaticamente cessato

Regime di franchigia Iva transfrontaliero imprese minori

Il regime applicato in altri Stati UE da parte di soggetti stabiliti nello Stato

Decorrenza in caso di cessazione dal regime: art. 70-duovicies, co. 1 lett. a) e b) del Dpr. 633/1972



Causa di cessazione	Decorrenza
Comunicazione di non volersi più avvalere del regime di franchigia in uno Stato membro di esenzione presentata nei primi 2 mesi del trimestre	Cessazione nello Stato membro dal primo giorno del trimestre successivo
Comunicazione di non volersi più avvalere del regime di franchigia in uno Stato membro presentata nel terzo mese del trimestre	Cessazione nello Stato membro dal primo giorno del secondo trimestre successivo
Superamento del volume d'affari annuo previsto per lo Stato di esenzione	Cessazione nello Stato membro dalla data di esclusione comunicata dallo Stato di esenzione
Comunicazione della carenza dei requisiti da parte dello Stato di esenzione	Cessazione nello Stato membro dalla data di esclusione comunicata dallo Stato di esenzione
Superamento della soglia di 100.000 euro di volume d'affari nell'Unione europea	Cessazione in tutti gli Stati membri dalla data di superamento della soglia

Regime di franchigia Iva transfrontaliero imprese minori



Il regime applicato in altri Stati UE da parte di soggetti stabiliti nello Stato

Il regime: indetraibilità dell'IVA per gli acquisti

L'art. 3 co. 1 lett. b) n. 1 del D.lgs. 180/2024 ha modificato l'art. 19 co. 3 lett. b) del DPR 633/1972

Introdotta una eccezione alla detraibilità IVA: in deroga alle disposizioni in base alle quali si considera detraibile l'IVA relativa alle operazioni effettuate fuori del territorio dello Stato nel caso in cui consentano la detrazione se effettuate in Italia, viene disposto che non possono beneficiare della detraibilità gli acquisti effettuati nell'ambito del regime transfrontaliero di franchigia.

L'art. 3 co. 1 lett. b) n. 2 del D.lgs. 180/2024 ha modificato l'art. 19 co. 4 del DPR 633/1972

ha disposto che anche per determinare la quota di IVA indetraibile per i beni e i servizi in parte utilizzati per operazioni in regime transfrontaliero di franchigia, debbano essere applicati criteri oggettivi, coerenti con la natura dei beni e servizi acquistati

Revisione della territorialità Iva per gli eventi trasmessi in streaming - recepimento della direttiva UE 2022/542

Territorialità Iva per gli eventi trasmessi in streaming

La **Direttiva n. 2022/542/UE** ha introdotto, con decorrenza dal 1° gennaio 2025, specifiche disposizioni in materia di **territorialità** per gli **spettacoli in streaming o resi in altro modo disponibili virtualmente**



Decreto legislativo 180/2024


Ha recepito nell'ordinamento nazionale i nuovi criteri di territorialità IVA per gli eventi resi virtualmente e i relativi servizi di accesso



Come stabilito espressamente dall'art. 5 del D.Lgs. 180/2024, le novità previste dal decreto saranno efficaci dal 1° gennaio 2025

Territorialità Iva per gli eventi trasmessi in streaming

Modifica
art. 53 Dir.
2006/112/CE



La deroga prevista, nei rapporti **B2B**, per cui la territorialità delle prestazioni di servizi per l'accesso a manifestazioni culturali, artistiche, sportive, scientifiche, etc. e delle prestazioni di servizi accessori connessi con l'accesso **si considerano effettuate nel luogo di svolgimento dell'evento, dal 1° gennaio 2025, non si applica quando la presenza all'evento è virtuale** *Ritorno alla regola generale sulla territorialità*


Modifica
art. 54 Dir.
2006/112/CE



La deroga per cui, nei rapporti **B2C**, le prestazioni di servizi relative ad attività culturali, artistiche, sportive, etc. compresi i servizi prestati dall'organizzatore di tali attività, e i servizi accessori, si considerano effettuate nel luogo di svolgimento dell'evento, **dal 1° gennaio 2025**, se tali servizi si riferiscono ad attività trasmesse in streaming o altrimenti rese virtualmente disponibili, verrà sostituita dalla **tassazione nel luogo in cui il committente è stabilito oppure ha l'indirizzo permanente o la residenza abituale** *Tassazione nel luogo del consumo*

Territorialità Iva per gli eventi trasmessi in streaming


Art. 7-quinquies
Dpr. 633/1972



In recepimento di tali disposizioni, l'art. 3 del D.lgs. n. 180/2024 ha modificato l'art. 7-quinquies, lett. a) e b), Dpr. 633/1972

***B2C - lett. a)** prevede che le prestazioni di servizi relativi ad attività culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative e simili, ivi comprese fiere ed esposizioni, le prestazioni di servizi degli organizzatori di dette attività, nonché le prestazioni di servizi accessorie alle precedenti rese a **committenti non soggetti passivi**, si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando le medesime attività sono ivi materialmente svolte.*


Tale disposizione si applica anche alle prestazioni di servizi per l'accesso alle manifestazioni culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative e simili, nonché alle relative prestazioni accessorie.



Per effetto della modifica se i servizi sopra indicati si riferiscono ad attività che sono trasmesse in streaming o altrimenti rese virtualmente disponibili, le prestazioni si considerano effettuate nel territorio dello Stato se il committente è domiciliato nel territorio dello Stato o è ivi residente senza domicilio all'estero


Territorialità Iva per gli eventi trasmessi in streaming

Art. 7-quinquies
Dpr. 633/1972



In recepimento di tali disposizioni, l'art. 3 del D.lgs. n. 180/2024 ha modificato l'art. 7-quinquies, lett. a) e b), Dpr. 633/1972

***B2B - lett. b)** prevede che le prestazioni di servizi per l'accesso a manifestazioni culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative e simili, ivi comprese fiere ed esposizioni, nonché le prestazioni di servizi accessorie connesse con l'accesso, rese **a committenti soggetti passivi** si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando ivi si svolgono le manifestazioni stesse.*



Per effetto della modifica la disposizione non si applica all'ammissione agli eventi se la presenza è virtuale e, in tale ipotesi, pertanto, torna applicabile la regola generale di territorialità di cui all'art. 7-ter in base alla quale le prestazioni di servizi si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando sono rese a soggetti passivi ivi stabiliti

Territorialità Iva per gli eventi trasmessi in streaming

Risposta
Interpello n.
322 del
09/05/2023



La prassi dell'AdE aveva anticipato la riforma della territorialità degli eventi in streaming




La risposta ad interpello non è più sul sito

- *La risposta ad interpello andava oltre il dato letterale della norma ante riforma anticipando le novità che sul tema provenienti dall'Europa.*
- *Il caso richiedeva di analizzare un servizio complesso, consistente in videochat nell'ambito delle quali un interprete/attore forniva delle prestazioni in diretta all'utente, permettendo un'interazione bidirezionale in streaming.*
- *Era dirimente individuare la natura del servizio per poi passare a determinare il luogo di tassazione ai fini IVA*

segue

Territorialità Iva per gli eventi trasmessi in streaming

Risposta
Interpello n.
322 del
09/05/2023



La prassi dell'AdE aveva anticipato la riforma della territorialità degli eventi in streaming



La risposta ad interpello non è più sul sito

- *Viene data priorità all'orientamento del Comitato IVA (Working Paper n. 1013 del 22/03/2021), secondo cui, nell'ipotesi di servizi consistenti in sessioni interattive filmate e trasmesse in tempo reale via Internet – come appunto le videochat – forniti da un soggetto passivo proprietario del contenuto digitale ad un cliente finale (spettatore), mentre il contenuto è fornito da un terzo, la fornitura del servizio al cliente finale va intesa come un evento/attività di intrattenimento, disciplinato all'art. 54 della Direttiva 2006/112/CE.*
- *Considerati i progressi tecnologici, secondo il Comitato, il luogo di cui tali eventi/attività virtuali si realizzano va individuato nel luogo in cui il cliente è stabilito e non nel luogo in cui le prestazioni sono materialmente eseguite*

Territorialità Iva per gli eventi trasmessi in streaming

Risposta
Interpello n.
409 del
04/08/2022

La prassi dell'AdE aveva anticipato la riforma della territorialità degli eventi in streaming

- *Nel caso della formazione i corsi resi a soggetti privati assumono rilevanza territoriale nel luogo di residenza del cliente non soggetto passivo del servizio, definito secondo le regole stabilite dal regolamento Ue n. 282/2011 (sentenza Corte di Giustizia Ue 13 marzo 2019, causa C-647/17)*
- *Relativamente alla formazione on-line si faceva un distinguo a seconda della possibilità dell'utente di interagire o meno.*
- *In assenza di possibilità di interazione la prestazione di servizi segue le regole sui servizi elettronici.*

Territorialità Iva per gli eventi trasmessi in streaming

art. 7-ter
Dpr.
633/1972

Regola generale ordinamento nazionale

Le prestazioni di servizi si considerano effettuate nel territorio dello Stato:

- a) quando sono rese a soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato*
- b) quando sono rese a committenti non soggetti passivi da soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato*

Servizio reso da Ue o extra Ue
a committente nazionale

B2B


Servizio reso a Ue o extra Ue
da soggetto italiano

B2C


La prestazione è territoriale e imponibile in Italia

Territorialità Iva per gli eventi trasmessi in streaming

Art. 7-
quinquies
Dpr.
633/1972



Con la modifica normativa, in vigore dal 1° gennaio 2025, i problemi sembrerebbero superati e la gestione dei profili territoriali dell'IVA per gli eventi in streaming diventa più chiara.




Esempio:


- *un corso di formazione, che si svolge in Italia, a cui partecipano committenti francesi non soggetti passivi (B2C), ai fini IVA, si considera territorialmente rilevante nel territorio dello Stato.*
- *Tuttavia, se il corso non è in presenza, ma erogato in modalità on line, nei confronti degli stessi soggetti, la territorialità dell'IVA relativa alla prestazione si sposta nel Paese in cui è residente il consumatore, ovvero in Francia.*
- *L'IVA potrà essere assolta in regime OSS (One Stop Shop), con le regole previste in tema di vendite a distanza intra-UE, applicabili anche alle prestazioni di servizi intra-UE verso consumatori finali.*

Territorialità Iva per gli eventi trasmessi in streaming

Art. 7-
quiquies
Dpr.
633/1972



Con la modifica normativa, in vigore dal 1° gennaio 2025, i problemi sembrerebbero superati e la gestione dei profili territoriali dell'IVA per gli eventi in streaming diventa più chiara.



Non è mutato il criterio di territorialità per le prestazioni rese a soggetti passivi IVA (B2B)

Esempio:

- *Quando si tratta di servizi relativi all'accesso all'evento di formazione, che si svolge in Italia, resi da una società italiana ad una francese (B2B), essi rilevano sul piano IVA in Italia, ovvero nel luogo in cui si svolge la manifestazione.*
- *Se, però, la modalità di svolgimento dell'evento è in streaming, gli stessi servizi di accesso assumono rilevanza in Francia, ritornando applicabili i criteri generali sulla territorialità dell'imposta per cui, nei rapporti B2B, l'IVA rileva nel Paese del committente.*


Territorialità Iva per gli eventi trasmessi in streaming

Casistica e fattispecie	Ante riforma (fino al 31.12.24)	Post riforma (dal 01.01.25)
Diritti di accesso all'evento B2C	Luogo in cui si svolge l'evento	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Luogo in cui si svolge l'evento (in presenza) ▪ Luogo di residenza/domicilio del committente (evento in streaming)
Diritti di accesso all'evento B2B	Luogo in cui si svolge l'evento	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Luogo in cui si svolge l'evento (in presenza) ▪ Luogo in cui è stabilito il committente (evento in streaming)
Servizio relativo ad attività culturale, artistica, sportiva, educativa etc. B2C	Luogo in cui si svolge l'evento	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Luogo in cui si svolge l'evento (in presenza) ▪ Luogo in cui è stabilito il committente (evento in streaming)
Servizio relativo ad attività culturale, artistica, sportiva, educativa etc. B2B	Luogo in cui è stabilito il committente	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Luogo in cui è stabilito il committente (evento in presenza) ▪ Luogo in cui è stabilito il committente (evento in streaming)

Garanzia per i soggetti non stabiliti in UE o SEE rappresentati fiscalmente in Italia iscritti o da iscrivere al VIES

Garanzia per il VIES: Decreto MEF 04/12/2024

Nuovo co.
7-quater
art. 35
Dpr. 633/1972



in attuazione dell'art. 4 del D.lgs. 12 febbraio 2024, n. 13 il nuovo comma 7-quater dell'art. 35 del Dpr. 633 del 1972 che ha previsto l'obbligo di rilascio di una garanzia per i soggetti non residenti in uno Stato membro dell'Unione europea o in uno degli Stati aderenti allo Spazio economico europeo (Islanda, Liechtenstein, Norvegia) che intendono iscriversi al VIES per effettuare operazioni intracomunitarie e che operano tramite rappresentante fiscale



- *Il D.M. 04/12/2024 pubblicato nella G.U. n. 292 del 13 dicembre 2024, definisce le condizioni e le modalità di rilascio della suddetta garanzia, in base a specifiche regole*

Garanzia per il VIES: Decreto MEF 04/12/2024

Le regole per la garanzia del Decreto MEF



- *la garanzia deve essere prestata, in favore del Direttore pro tempore della Direzione Provinciale dell'AdE competente in ragione del domicilio fiscale del rappresentante fiscale, sotto forma di cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato o di fideiussione bancaria o di polizza fideiussoria, per un valore massimale minimo di euro 50.000;*
- *la garanzia, che deve essere consegnata personalmente o tramite il rappresentante fiscale, è condizione necessaria per l'iscrizione al VIES del soggetto rappresentato;*
- *deve essere prestata per un periodo minimo di 36 mesi a partire dalla data di consegna alla Direzione provinciale competente e, decorso tale termine, non deve essere rinnovata;*
- *un provvedimento dell'Agenzia delle entrate da adottare entro 120 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Decreto (13 dicembre 2024), definirà le modalità operative di attuazione dei predetti obblighi;*
- *i soggetti già iscritti al VIES alla data di pubblicazione del predetto provvedimento dell'Agenzia adempiono agli obblighi indicati entro 60 giorni, a pena di esclusione dalla banca dati. In caso di mancata prestazione della garanzia, l'Agenzia delle entrate comunica al rappresentante fiscale del soggetto non residente l'avvio della procedura di esclusione del soggetto rappresentato dal VIES. Entro i successivi 60 giorni, è comunque possibile regolarizzare la propria posizione.*



STUDIO COMMERCIALE ASSOCIATO
BIANCHINI – MAGRINI

Via di San Donato n. 5, Montepulciano (SI)
segreteria@studiobianchinimagrini.it



SANTACROCE

SANTACROCE & PARTNERS
STUDIO LEGALE TRIBUTARIO

ROMA
Via Giambattista Vico, 22

segreteria@studiosantacroce.eu
www.studiosantacroce.eu

MILANO
Via di San Vittore al Teatro, 3